

Consultazione EBA sugli orientamenti relativi alla gestione dei rischi ESG

Sintesi

L'articolo 87 *bis* dell'accordo provvisorio sulla sesta direttiva sui requisiti di capitale¹ ("CRD VI") prevede che le autorità competenti garantiscano che le istituzioni finanziarie mettano in campo solidi processi, sistemi, strategie e politiche per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi ESG sul breve, medio e lungo termine, che siano proporzionati alla dimensione, alla natura e alla complessità del modello di business e dell'attività delle istituzioni; inoltre, devono garantire che le istituzioni finanziarie verifichino la propria resilienza agli impatti negativi sui fattori ESG attraverso degli stress test che prendono in considerazione scenari differenti e valutino e monitorino gli sviluppi delle prassi messe in atto dalle istituzioni riguardanti la loro strategia ESG e la gestione dei rischi.

A questo proposito, sempre l'articolo 87 *bis*, paragrafo 5, prevede che l'EBA rediga degli orientamenti per specificare (i) gli standard minimi e i riferimenti metodologici per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la supervisione dei rischi ESG; (ii) il contenuto dei piani che illustrano le tempistiche specifiche da rispettare e gli obiettivi e i traguardi intermedi da raggiungere, e che hanno il fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG; (iii) i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ESG sul profilo di rischio e la solvibilità delle istituzioni nel breve, medio e lungo termine; e (iv) i criteri per definire le ipotesi e i parametri alla base degli scenari utilizzati per gli stress test climatici.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2², della CRD VI le istituzioni finanziarie stabiliscono piani specifici per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dalla transizione e dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi dell'Unione, dei rispettivi Stati membri di residenza e agli obiettivi dei paesi terzi in relazione ai fattori ESG. Diverse iniziative legislative, come la CSRD e la CSDDD, includono disposizioni relative ai piani (definiti "piani di transizione") che le imprese dovrebbero sviluppare e rendere pubblici per garantire che i propri modelli di business e le proprie strategie siano compatibili con la transizione. Ai piani previsti da queste normative si affiancano i piani di natura prudenziale previsti dalla CRD, che mirano a garantire che le imprese, nella transizione verso una economia più sostenibile, valutino e incorporino nelle proprie strategie, politiche e processi di gestione del rischio una considerazione dei rischi ESG con una prospettiva di lungo termine e l'obiettivo di assicurare la solidità e resilienza dell'impresa rispetto al verificarsi di tali rischi. Anasf è d'accordo che l'elaborazione di questi piani potrebbe aiutare le istituzioni nel rispondere ai requisiti previsti dalla CSDDD e dalla CSRD sui processi di business e sui piani di transizione; tuttavia, segnala che vi è il rischio di imporre oneri burocratici e amministrativi eccessivi e ingiustificati alle imprese: è importante che non vi siano sovrapposizioni tra le diverse tipologie di piani, ma che si completino e integrino tra loro.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0663>

² "Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per la sorveglianza e la gestione dei rischi derivanti, nel breve, medio e lungo periodo, dalla discrepanza del modello e della strategia imprenditoriali dell'ente rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile in relazione a fattori ambientali, sociali e di governance".

Gli orientamenti, inoltre, pongono enfasi sui rischi ambientali, nonostante contengano anche alcuni requisiti minimi per le categorie rimanenti di rischi ESG, e sul concetto della “doppia materialità” legata ai rischi ambientali e, in particolare, climatici. Per l’Associazione è corretto dare rilevanza a questo concetto, ma è parimenti opportuno mettere in maggiore evidenza l’impatto sociale dei fattori legati alla governance aziendale, che spesso passano in secondo piano.

Secondo l’EBA, gli enti dovrebbero eseguire regolarmente (ovvero ogni anno, almeno ogni due anni per le istituzioni piccole) una valutazione della materialità dei rischi ESG che consideri gli effetti potenziali su tutte le categorie convenzionali di rischio finanziario e sulle attività significative, sui servizi e sui prodotti, che sia adeguata alle e integrata nelle valutazioni di materialità ai fini del calcolo dei processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, che consideri gli orizzonti temporali di breve (sotto i 3 anni), medio (da 3 a 5 anni) e lungo (oltre i 10 anni) termine, con requisiti specifici stabiliti per la valutazione della transizione ambientale e dei rischi fisici, inclusa la presunzione (contestabile) di materialità per le esposizioni verso settori riconosciuti dalla regolamentazione europea come portatori di un contributo notevole al processo di cambiamento climatico. Secondo Anasf, tale valutazione è ben definita, tuttavia ritiene che vada posta molta attenzione verso l’identificazione dei criteri utilizzati per valutare se le giustificazioni fornite in relazione alle esposizioni da considerare come esposte materialmente al rischio di transizione ambientale siano valide o meno.

Le istituzioni dovrebbero sviluppare le loro procedure interne per la raccolta, strutturazione e analisi dei dati e delle informazioni. Tali procedure interne dovrebbero utilizzare in via prioritaria i dati ESG disponibili, rivedendoli e utilizzando le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle loro controparti o rese pubbliche dalle autorità, e includere l’applicazione di un approccio per raccogliere da clienti e controparti informazioni, attraverso questionari trasmessi in determinati momenti, inerenti ai rischi ambientali, ai rischi sociali e di governance che servono per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG. Nel caso in cui non siano reperibili, le istituzioni devono prendere misure opportune come l’utilizzo di stime o proxy come soluzione temporanea, e valutare il bisogno di utilizzare servizi di terze parti per raccogliere dati ESG. Su questo ultimo punto, l’Associazione ritiene che l’utilizzo di stime e/o proxy possa essere contemplato solo come *extrema ratio*, e che debba essere motivata sia la scelta di utilizzarle (mancanza di dati o dati non affidabili) che la scelta di una determinata stima e/o proxy al posto di altre.

Le procedure interne delle istituzioni dovrebbero permettere di quantificare i rischi ambientali, stimando la probabilità di materializzazione e la dimensione degli impatti finanziari derivanti dai fattori ambientali e sviluppando KPI sui diversi orizzonti temporali, mentre per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, dove mancano le informazioni quantitative, dovrebbero prevedere un metodo che parte dalla valutazione qualitativa dei potenziali impatti di questi rischi sull’operatività e sulla situazione finanziaria, per poi sviluppare misure quantitative. Su questo punto, Anasf non ha osservazioni nel merito; tuttavia, ribadisce come sia importante dare rilevanza anche ai fattori e rischi sociali e di governance, oltre a quelli climatico-ambientali.

Le istituzioni dovrebbero disporre di procedure interne che valutino l’esposizione delle attività delle loro controparti e dei principali asset ai fattori ESG, in particolare a quelli ambientali e all’impatto del cambiamento climatico, e l’appropriatezza delle azioni di mitigazione. Per fare ciò, i fattori ESG vanno integrati nelle procedure di classificazione del rischio, nella valutazione di rischio di default di un debitore e negli indicatori di rischio, dei modelli di misurazione del merito creditizio e della valutazione dei collaterali, includendo un insieme di fattori e di criteri di rischio specificati al paragrafo 31 degli orientamenti. Anche su questo punto, Anasf non ha osservazioni da fare.

Le procedure interne delle istituzioni dovrebbero prevedere l’uso di almeno una metodologia di allineamento del portafoglio, che faccia riferimento a metodi che mirano a valutare il grado di allineamento dei portafogli delle istituzioni agli obiettivi di sostenibilità legati al clima. Le istituzioni più grandi dovrebbero misurare l’allineamento di almeno alcuni portafogli settoriali allo scenario di emissioni nette pari a zero dell’IEA (International Energy Agency), sviluppare metodi per individuare le dipendenze

dal capitale naturale nell'ambito delle analisi dei rischi legati alla natura o alla biodiversità e approcci per misurare gli impatti positivi o negativi dei propri portafogli al raggiungimento dei SDG delle Nazioni Unite e valutare potenziali rischi finanziari collegati. Per l'Associazione la metodologia esposta, per quanto oggettivamente complessa e lacunosa per quello che riguarda i rischi sociali e di governance, sembra sufficientemente chiara.

Le istituzioni dovrebbero sviluppare un approccio solido per gestire e mitigare i rischi ESG nel breve, medio e lungo termine. A tal fine, devono considerare una rosa di strumenti di gestione del rischio ESG che, secondo Anasf, è sufficiente.